

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1311)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1960 (V. Stampato n. 2392)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 1° DICEMBRE 1960

**Incremento dell'organico del ruolo di ragioneria della carriera di concetto  
dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena**

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il ruolo organico della carriera di concetto del personale di ragioneria dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena di cui al quadro C/27 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è, a decorrere dal 1° gennaio 1961, modificato come appresso:

Ragionieri capi . . . . .	N. 10
Ragionieri principali . . . . .	» 39
Primi ragionieri . . . . .	» 53
Ragionieri . . . . .	» 74
Ragionieri aggiunti e Vice ragionieri	» 94

---

N. 270

---

## Art. 2.

All'onere di lire 14.045.600, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvederà mediante riduzione del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.